



## ORDINANZA

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>88</b>	<b>27/05/2026</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA VIVIBILITÀ DELLA CITTÀ E DEL DECORO URBANO – OBBLIGO DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL CENTRO STORICO DALLE ORE 20.30 FINO ORE 06.00 DEL GIORNO SEGUENTE</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

Viste le numerose segnalazioni e le verifiche effettuate dagli organi di controllo che hanno evidenziato profili di criticità sotto il profilo della sicurezza urbana ove sono presenti attività di commercio al dettaglio che protraggono l'orario di apertura fino a tarda sera (ore 22.30 circa);

Considerato che la situazione di grave disagio è altresì confermata dalle numerose segnalazioni effettuate da cittadini ivi residenti e da gestori di attività commerciali (v.si raccolta firme pervenuta all'Ente con prot. n. 11054 del 21/04/2026);

Considerato che nelle ultime settimane nel centro storico si sono verificati gravi episodi di violenza urbana e risse, anche con utilizzo di bottiglie di vetro come armi, la cui concausa è stata determinata dal consumo di bevande alcoliche;

Attesa la grave ed urgente necessità e la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare al territorio adeguate condizioni di sicurezza, di quiete pubblica e convivenza civile, e di procedere mediante azioni di natura eccezionale ad una significativa riduzione del rischio;

Richiamato l'articolo 41, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana che recita *“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”*;

Visto l’art. 50 TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Visto l’art. 54 TUEL che attribuisce al sindaco quale ufficiale del Governo il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

Considerato che quanto riportato nei suddetti controlli integra i presupposti per l’emanazione di una ordinanza ai sensi dell’art. 50 e 54 TUEL d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di emanare la presenza ordinanza contingibile e urgente per l’eliminazione della situazione di grave incuria documentata dai controlli della Polizia Locale, non altrimenti rimediabile con altri strumenti consentiti dall’ordinamento;

Ravvisata, dunque, l’urgenza e la necessità di provvedere con assoluta sollecitudine e tempestività per cui lo strumento ordinatorio appare l’unico azionabile a tale fine.

Dato atto che l’urgenza del provvedere, per quanto sopra rappresentato, consente di derogare alla previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per l’emissione dell’ordinanza di cui trattasi per:

- l’attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza;
- il previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di danno che s’intende fronteggiare, corredato da una congrua motivazione che tale presupposto evidenzi;
- la mancanza di strumenti alternativi, previsti dall’ordinamento, stante il carattere *extra ordinem* del potere sindacale in oggetto;

Dato atto che il provvedimento da emettere non riveste il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non eccede le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente (tra gli altri, v. Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2007, n. 2109, Consiglio Stato, sez. VI, 27 febbraio

2001, n. 1374; TAR Toscana, sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323; Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 1998, n. 1128; TAR Piemonte, sez. I, 15 gennaio 1998, n. 12);

Vista la L. 125/2001 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati.

Vista la Legge 18 aprile 2017, n. 48, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 14/2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Visto il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125

Vista la preventiva comunicazione del presente atto effettuata alla Prefettura di Brescia ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Vista la L.689/1981

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

con i poteri dalla legge conferiti,

#### ORDINA

**Dal giorno 29 Maggio 2026 al giorno 30 settembre 2026, la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, con superficie fino a 250 mq, del Centro Storico, dalle ore 20.30 fino alle ore 06.00 del giorno successivo;**

Le vie del Centro Storico sono: Via Mazzini, Via Dante Alighieri, Via Solferino, Via Cavour, Via Roma, Via S. Faustino, Via G. Marconi, Vicolo Castelletto, Via Piave, Via Magenta, Via San Martino, Via XX Settembre, P.zza C. Battisti, Via A. Diaz, Via Insurrezione Nazionale, P.zza Italia, Via L. Cadorna, via Piazzoni, Vicolo Piazzuolo, Via S. Rocco, Via Matteotti, P.zza A. Moro, Vicolo Venezia, Via A. Volta, Via Marsala, Via e Vicolo del Gesù, Vicolo Coro, Via S.M. Crocifissa di Rosa, Via G. Puccini, Vicolo Chiuso, Via Luzzago, P.zza Falcone;

La violazione alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00, pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro 1.000,00, avvertendo che qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno può essere disposta dal Questore ai sensi dell'art.12comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. N. 48 del 2017 la misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981;

#### DEMANDA

Al comando di Polizia Locale e agli Ufficiali e Agenti delle Forze dell'Ordine il Compito di Vigilare e far rispettare il presente provvedimento;

#### DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Prefetto di Brescia;

- Pubblicata all'Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi;
  - Resa nota attraverso il sito istituzionale del Comune;
  - Tramessa alla Stazione Carabinieri di Manerbio e alla Compagnia Carabinieri di Verolanuova;
- Che la presente Ordinanza abbia una validità dal **29 Maggio 2026 al 30 settembre 2026**;

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza può essere proposto al T.A.R della Lombardia entro 60 giorni, oppure in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta

Il Responsabile  
Vittorielli Paolo

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**